



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 febbraio 2009
(OR. en)**

6047/09

TDC 2

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del
 regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e
 statistica ed alla tariffa doganale comune

REGOLAMENTO (CE) N. .../2009 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹, ha sospeso totalmente, per un periodo di due anni, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i monitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili con il codice NC 8528 59 90.
- (2) La misura di sospensione ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2008.
- (3) In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un'espansione del consumo sul territorio comunitario, nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2009, la sospensione dei dazi autonomi vigenti, aumentare la diagonale dello schermo fino a 55,9 cm (22 pollici) e aggiungere gli ulteriori formati 1:1 e 16:10.
- (4) Per le stesse ragioni, è sempre nell'interesse della Comunità prevedere una sospensione di due anni, a partire dal 1° gennaio 2009, per i monitor in bianco e nero o in altre monocromie con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici) e dello stesso formato dei monitor a colori.

¹ GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2658/87¹ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Poiché le sospensioni introdotte dal presente regolamento sono una proroga della sospensione già introdotta dal regolamento (CE) n. 301/2007, che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2008, e dal momento che non è nell'interesse della Comunità che vi sia alcuna interruzione del trattamento tariffario dei monitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

- 1) nell'allegato I il testo di cui alla parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 10, è sostituito dal seguente:

"14*

* Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010, per monitor in bianco e nero o in altre monocromie, a cristalli liquidi, dotati di interfaccia DVI (Digital Visual Interface), connettore VGA (Video Graphics Array) o entrambi, con diagonale dello schermo non superiore a 77,5 cm (30,5 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10, con risoluzione pixel non superiore a 1,92 megapixel, e con una dimensione del punto non superiore a 0,3 mm. (Codice TARIC 8528 59 10 10)";

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

- 2) nell'allegato I il testo di cui alla parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

"14^{*}

* Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2010, per monitor a colori, a cristalli liquidi, con diagonale dello schermo non superiore a 55,9 cm (22 pollici), di formato 1:1, 4:3, 5:4 o 16:10. (Codice TARIC 8528 59 90 40)".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente